

sicurezza

<http://sicurezzanotizie.csao.it>

notizie

Marzo - Aprile 2011

Legislazione

DM DEL 11 APRILE 2011 - VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO

DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 11 APRILE 2011 (GAZZETTA UFFICIALE N.98 SUPPL. ORD. 111 DEL 29 APRILE 2011) - DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI CUI ALL'ALL. VII DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, NONCHÉ I CRITERI PER L'ABILITAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 71, COMMA 13, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO.

Il provvedimento disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11. Il decreto stabilisce che l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta; sono invece le ASL titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Le modalità di effettuazione della prima delle verifiche nonché delle verifiche successive sono quelle previste nell'allegato II al presente decreto. Restano ferme le disposizioni previste dai decreti: a) Decreto ministeriale 29 febbraio 1988 recante «Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³»; b) Decreto ministeriale 23 settembre 2004 recante «Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installa-

zione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³»; c) Decreto ministeriale 17 gennaio 2005 recante la «Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche»; d) Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93». Il presente decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l'allegato III, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. ■

DM 04/02/2011 - LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE NEI SISTEMI DI II E III CATEGORIA

DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 4 FEBBRAIO 2011 (GAZZETTA UFFICIALE N. 83 DEL 11 APRILE 2011) - DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 82, COMMA 2), LETTERA C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art. 82, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Esso definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai lavori elettrici sotto tensione nei sistemi di categoria II e III (ovvero Media Tensione e Alta Tensione), come indicato dall'art. 82, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ■

LEGGE N. 10 DEL 26/02/2011 - VERIFICA IDONEITÀ SERBATOI FISSI GPL

LEGGE N. 10 DEL 26 FEBBRAIO 2011

(GAZZETTA UFFICIALE SUPPL. ORDINARIO N. 47 DEL 26 FEBBRAIO 2011) - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 28 DICEMBRE 2010, N. 225, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE.

Il provvedimento converte in legge il DL n. 255 del 29 dicembre 2010 (decreto milleproroghe) e contiene numerose integrazioni e modifiche, tra cui quella relativa ai serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc³, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli in esercizio da 25 anni presso i depositi di GPL di cui al D.M. 14 maggio 2004. Il neo aggiunto c. 16-septies all'art. 2 del D.L., stabilisce che: «Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima installazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente

comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.” ■

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE HA PRESENTATO DUE REGOLAMENTI CONTENENTI SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE CHE INTERESSANO IL MINISTERO DELL'INTERNO ED IL MINISTERO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE HA PRESENTATO DUE REGOLAMENTI CONTENENTI SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE CHE INTERESSANO IL MINISTERO DELL'INTERNO ED IL MINISTERO DELL'AMBIENTE.

Uno dei nuovi atti legislativi introduce semplificazioni in materia di Prevenzione incendi (documenti disponibili sul sito internet dei Vigili del Fuoco); studiato in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le amministrazioni interessate, il nuovo regolamento introduce, per la prima volta, il “principio di proporzionalità”, secondo il quale le procedure amministrative devono essere diversificate tenendo conto della dimensione, del settore dell'impresa nonché dell'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici. Il nuovo regolamento di prevenzione incendi introduce, in particolare, nuove procedure informatizzate che favoriscono l'impiego di autocertificazioni e di attestazioni redatte da tecnici abilitati o da agenzie per le imprese. La nuova disciplina prevede tre categorie di rischio e tre diverse procedure (categorie di rischio). ■

PARERE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE SUL CONCETTO DI ECCEZIONALITÀ

PARERE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE EMANATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (GAZZETTA UFFICIALE N. 65 DEL 21 MARZO 2011) - PARERE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO SUL CONCETTO DI ECCEZIONALITÀ DI CUI AL PUNTO 3.1.4 DELL'ALLEGATO VI AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I.

Si riporta integralmente la nota. “Si rende noto che in data 19 gennaio 2011, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i, allo scopo di fornire indicazioni utili nel caso di utilizzo, atitolo eccezionale, di attrezzature non progettate a tal fine per il sollevamento di persone, ha approvato il parere sul concetto di ecce-

zionalità. Il suddetto parere è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro>) all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro»”. ■

Giurisprudenza

SENTENZA N. 35946 DEL 7 OTTOBRE 2010 - OBBLIGHI DI RIDUZIONE DEL RUMORE

SENTENZA DELLA CASSAZIONE PENALE, SEZIONE TERZA N. 35946 DEL 7 OTTOBRE 2010 - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO ALLA RIDUZIONE DEL RUMORE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il reato commesso da datore di lavoro di un'azienda consiste nella violazione prima dell'art. 41 del D.Lgd. 277/91, poi ripreso dall'art. 49-sexies del D.Lgd. 626/94 e infine dall'attuale art. 192 del D.Lgd. 81/08. Nonostante i passaggi tra le diverse norme, sussiste continuità normativa, ovvero dell'obbligo di riduzione del rumore al minimo, partendo dall'analisi dei sorgenti di rumore. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante specifiche misure di tipo tecnico, organizzativo e procedurale. ■

SENTENZA N. 17649 DEL 28 LUGLIO 2010 - SFORZO FISICO E INFARTO

SENTENZA DELLA CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 17649 DEL 28 LUGLIO 2010 - NESSO CAUSALE TRA SFORZO FISICO E CAUSA VIOLENTA DI INFORTUNIO

Lo sforzo fisico può determinare l'infarto, qualora l'azione fisica intensa e rapida comporti una lesione del medesimo lavoratore. Risulta tuttavia fondamentale dimostrare il nesso causale tra l'attività lavorativa e l'evento dannoso. ■

SENTENZA N. 45358 DEL 27 DICEMBRE 2010 - VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO

SENTENZA DELLA CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUARTA DEL 27 DICEMBRE 2010 - OBBLIGO DI VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO

Sia il datore di lavoro che i dirigenti o altri titolari della responsabilità sono tenuti ad adottare tutte le opportune cautele e misure di sicurezza, nonché di curare l'istruzione e informazione dei lavoratori sui rischi connessi all'attività svolta. L'attività di vigilanza deve essere continuativa effettiva, per impedire che vengano trascurate le previste cautele e misure di prevenzione e protezione. ■

Dalla CE

REGOLAMENTI CE N. 252/2011 E 253/2011 - MODIFICA ALLEGATI I E XIII DEL REGOLAMENTO REACH

REGOLAMENTO CE N. 252/2011 E REGOLAMENTO CE N. 253/2011 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 15 MARZO 2011 (GUCE L 69 DEL 16 MARZO 2011) - RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH) PER QUANTO RIGUARDA L'ALLEGATO I E PER QUANTO RIGUARDA L'ALLEGATO XIII.

Il primo provvedimento prevede la modifica dell'Allegato I del Regolamento REACH al fine di adeguare la terminologia al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Entra in vigore dal 5 aprile 2011 e si applica a decorrere dal 5 maggio 2011. Il secondo provvedimento prevede la modifica dell'Allegato XIII del Regolamento REACH al fine di aggiornare i criteri per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili. Entra in vigore il giorno 19 marzo 2011. ■

GUIDA IN ITALIANO DELLA DIRETTIVA MACCHINE

LA COMMISSIONE EUROPEA HA RESO DISPONIBILE LA GUIDA IN ITALIANO ALLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, IN VIGORE DAL 29 DICEMBRE DEL 2009 E RECEPITA IN ITALIA DAL D.LGS 17/2010. IL DOCUMENTO È DISPONIBILE ALL'INDIRIZZO:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_it.pdf.

Il documento risulta molto utile a chiunque debba applicare la Direttiva (costruttori, importatori e commercianti, ma anche enti notificati, collaboratori di gruppi di normazione, esperti di prevenzione sul lavoro e tutela dei consumatori, autorità di sorveglianza) ed è uno strumento di basilare utilità per l'interpretazione e la corretta applicazione della Direttiva Macchine. Si ricorda, brevemente che la nuova Direttiva macchine 2006/42/CE è in vigore dal 29 dicembre del 2009, è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010 ed è la base giuridica per la prima messa in circolazione delle macchine sul mercato interno europeo, oltre a regolamentare l'argomento sempre più ampiamente diffuso delle “Quasi macchine”. ■

Dalle Regioni

REGIONE MARCHE - LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 04/04/2011

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 04/04/2011 (BOLLETTINO UFFICIALE N. 28 DEL 14/04/2011) - "CRITERI DI PREMIALITÀ CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI LAVORI OD OPERE PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE"

La presente legge detta criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La presente legge si applica alle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubbliche di interesse regionale, avviate e concluse dai seguenti soggetti: a) la Regione; gli enti, le aziende e le agenzie dipendenti dalla Regione; le società partecipate dai predetti; b) gli enti pubblici territoriali e gli organismi di diritto pubblico a essi collegati; c) i soggetti che usufruiscono, per la realizzazione dei lavori o delle opere, di un qualsiasi contributo finanziario da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b); d) le associazioni, le unioni e i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c). Ai fini della presente legge si intendono per lavori od opere pubbliche di interesse regionale quelli realizzati nel territorio della regione, a esclusione dei lavori od opere strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute allo Stato. ■

Notizie dallo CSAO

Corsi a calendario giugno - luglio - settembre 2011

• Mese di Giugno 2011

Sicurezza Rspg - Aspp

S16b: 06 - 07 giugno 2011

32°: Corso per Datori di lavoro che pos-

sono svolgere direttamente i compiti propri del RSPP

S09b: 09 - 10 giugno 2011

14°: Corso Modulo B di specializzazione - Macrosettore di attività Ateco 9

S15b: 16 giugno 2011

17°: Corso di aggiornamento per ASPP (6 ore) - Macrosettori di attività Ateco 123456789

S01c: 20 - 23 giugno 2011

25°: Corso di base per lo svolgimento del compito di RSPP e ASPP - Modulo A

S10c: 27 - 30 giugno 2011

26c: Corso di specializzazione per RSPP - Modulo C

S13c: 28 giugno 2011

23°: Corso di aggiornamento per RSPP (8 ore) - Macrosettori di attività Ateco 12689

Sicurezza

S39c: 08 giugno 2011

25°: Formazione per dirigenti e preposti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

S27a: 13 - 14 giugno 2011

8°: Le Direttive Europee sulle macchine 98/37/CE e 2006/42/CE. Il recepimento italiano. La sicurezza di prodotto

S32a: 13 - 15 giugno 2011

32°: La prevenzione incendi nel settore civili e industriale

S17c: 13 - 17 giugno 2011

42°: Corso per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

S44a: 16 giugno 2011

11°: I dispositivi di protezione individuale

S49a: 17 giugno 2011

9°: Movimentazione manuale dei carichi

S56a: 23 giugno 2011

1°: Atmosfere esplosive

• Mese di Luglio 2011

Sicurezza

S47a: 01 luglio 2011

13°: Uso di attrezzature munite di videoterminali

Ecologia

E5a: 04 luglio 2011

9°: Zonizzazione acustica

• Mese di Settembre 2011

Sicurezza Rspg - Aspp

S04c: 12 - 15 e 26 - 28 settembre 2011

17°: Corso Modulo B di specializzazione - Macrosettore di attività Ateco 4

S13d: 16 settembre 2011

24°: Corso di aggiornamento per RSPP (8 ore) - Macrosettori di attività Ateco 12689

S01d: 19 - 22 settembre 2011

26°: Corso di base per lo svolgimento del compito di RSPP e ASPP - Modulo A

S14d: 22 - 23 settembre 2011

24°: Corso di aggiornamento per RSPP (12 ore) - Macrosettori di attività Ateco 3457

Sicurezza

S20ba: 16 settembre 2011

14°: Corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso (Aziende di Gruppo A)

S48a: 23 settembre 2011

9°: Uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

S41b: 29 settembre 2011

10°: Vibrazioni

S39d: 30 settembre 2011

26°: Formazione per dirigenti e preposti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Ecologia

E2a: 13 - 15 e 27 - 28 settembre 2011

11°: Corso base per tecnici della gestione ambientale ■